

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8217 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udiienza: 15/01/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
FIRENZE

nei confronti di:

ROSATI CECILIA nato il 01/02/1956 a FIRENZE

MELCHIOR MAURIZIO nato il 20/01/1947 a VENEZIA

nel procedimento a carico di questi ultimi

GINEZ ALARCON CRISTINA FORTUNATA nato il 21/10/1970

avverso l'ordinanza del 19/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE

sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, investito dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 324 cod. pen. nell'interesse di Ginez Alacorn Cristina, sottoposta ad indagini in relazione all'addebito di cui all'art. 491 cod. pen., per avere indotto Giglio Flora, guidandone la mano, a redigere, due giorni prima della morte, un testamento olografo con la quale la istituiva propria erede universale, con l'ordinanza in data 24 aprile 2017 annullava il decreto del Giudice delle indagini preliminari di Firenze del 7 aprile 2017 di sequestro preventivo dei beni immobili e mobili ricompresi nell'asse ereditario e, per l'effetto, ne ordinava il dissequestro.

2. Ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e, per il tramite del loro difensore e procuratore speciale, Rosati Cecilia e Melchior Maurizio, nella veste di terzi interessati, ed affidano le loro doglianze a distinti atti di impugnazione.

2.1. Il Procuratore della Repubblica denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., e il vizio argomentativo sotto il profilo della motivazione carente o apparente. Evidenzia che il Tribunale del riesame aveva escluso che, nell'ipotesi oggetto di investigazioni, ricorresse il *fumus commissi delicti* sulla base delle sole dichiarazioni rese da Dottor Roberto Tarchi, omettendo di prendere in considerazione, anche ai soli fini di svalutarne il significato indiziario, gli ulteriori e numerosi elementi conoscitivi che deponevano per la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato contestato all'indagata. Saggiunge che il giudice dell'impugnazione cautelare aveva oltretutto debordato dall'abito della propria cognizione, poiché, piuttosto che limitarsi a verificare se il fatto fosse sussumibile nell'ipotesi di reato di cui all'addebito preliminare, si era spinto sino al sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, siccome era reso evidente dalle enunciazioni contenute nel provvedimento impugnato nelle quali vi era il riferimento all'attendibilità del testimone Tarchi e all'assenza di seri riscontri probatori della falsificazione del testamento olografo.

2.2. I ricorrenti Rosati e Melchior lamentano l'inosservanza da parte del giudice censurato degli artt. 127, commi 1 e 5, e 324, comma 6, cod. proc. pen., per essere stati esclusi dalla partecipazione, quali "terzi interessati", all'udienza camerale, essendosi, in tal modo, concretata una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità del provvedimento emesso all'esito dell'udienza. Evidenziano, all'uopo, che avrebbero avuto pieno diritto ad interloquire sull'istanza presentata dall'indagata, posto che l'accoglimento della stessa avrebbe avuto dirette conseguenze sulla sfera dei loro interessi, essendo



stati designati con testamento pubblico del 12 maggio 2016 eredi universali di Giglio Flora: donde sarebbero diventati proprietari dei beni facenti parte dell'asse ereditario ove il testamento olografo del 18 ottobre 2016 fosse stato dichiarato falso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile.

1.1. Da parte di questa Corte si è condivisibilmente affermato che, nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "*fumus commissi delicti*", deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altro, Rv. 260921Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Rv. 241632; Sez. 4, n. 10979 del 29/01/2007, Veronese, Rv. 236193; Sez. 1, n. 1885 del 19/12/2003 - dep. 21/01/2004, Cantoni e altro, Rv. 227498).

Donde, deve riconoscersi che a tale pacifico principio di diritto il Tribunale del riesame ha inteso conformarsi, allorché ha escluso che ricorressero quegli elementi indiziari, seppure a livello di semplice *fumus*, in base ai quali poter ritenere la falsificazione del testamento di Giglio Flora, sul rilievo che i dati fattuali posti a sostegno dell'addebito non fossero dotati della persuasività necessaria a screditare il contenuto informativo, di tenore opposto rispetto a quello della voce di accusa, proveniente dal dichiarante Tarchi, giudicato del tutto disinteressato e particolarmente qualificato, in ragione della pregressa conoscenza e frequentazione della *de cuius* e della qualifica di medico.

2. Tale incedere argomentativo, oltretutto, non può, neppure, dirsi apparente.

Giova rammentare, in proposito, che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, hanno affermato il principio di diritto a mente del quale: <<In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice>>.

L'enunciazione di cui alla massima riportata costituisce, peraltro, lo sviluppo del principio di diritto già affermato dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S, Rv. 224611, a tenore del quale: << Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali>>.

Sulla scia di tali autorevoli approdi, si è, dunque, precisato da parte della giurisprudenza di legittimità che: <<La motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente>> (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 05/03/2015, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682) e si è concluso che la parvenza di motivazione, integrando l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non dismette la sua intrinseca consistenza di vizio di violazione di legge, e si differenzia, pertanto, in ragione di tale sua sostanziale caratterizzazione, dai vizi logici della motivazione, specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 606, che hanno assunto nella lett. e) piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Si è, quindi, affermato, che: <<In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione>>(Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana ed altro, Rv. 236255).

Alla stregua dei parametri ermeneutici fissati per distinguere la motivazione illogica da quella apparente, va, dunque, preso atto che l'impianto giustificativo della statuizione assunta non può dirsi un vuoto simulacro privo di qualsivoglia

idoneità rappresentativa delle ragioni poste dal giudicante a fondamento della decisione adottata, di talché lo stesso si sottrae allo scrutinio di questa Corte.

2. Il ricorso di Melchior e Rosati è inammissibile.

Osserva il Collegio che sul tema di impugnazione, che attiene alla necessità che i terzi interessati ricevano l'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, integrandosi altrimenti una violazione del contraddittorio suscettibile di dar luogo ad una nullità del provvedimento assunto all'esito della procedura cautelare, da parte della cattedra nomofilattica si è statuito che non sono qualificabili come terzi interessati e, conseguentemente, non hanno diritto all'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale competente, né possono volontariamente intervenire in quanto privi di legittimazione ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., i soggetti titolari di un interesse meramente eventuale e non attuale alla procedura instaurata a seguito di appello del P.M. o dell'indagato contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo: situazione che ricorre allorché non sussiste un vincolo attuale sui beni attinti dalla misura cautelare reale (Sez. 3, n. 8179 del 27/01/2010, Calonaci e altro, Rv. 246219).

Donde si è affermato che, in tema di riesame del sequestro preventivo o probatorio, neppure il terzo proprietario della cosa in sequestro ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza, posto che questi può far valere le proprie ragioni esercitando la facoltà d'intervento spontaneo nella procedura e, al più tardi, nella fase esecutiva (Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Cecchi Gori e altro, Rv. 241631). Questo perché - si è precisato negli arresti evocati - il sistema complessivamente previsto dagli artt. 310, 322 e 324 cod. proc. pen. tende a limitare la partecipazione dei potenziali interessati alle procedure camerali instaurate a seguito di istanza di riesame o di appello, privilegiando le esigenze di semplicità e speditezza della procedura.

Nondimeno, secondo la linea ermenutica citata, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, il richiamo alle forme dell'art.127 cod.proc.pen. non può essere considerato come un rinvio generalizzato e incondizionato a tutte le disposizioni in esso contenute. Peraltro, tale norma si colloca tra le disposizioni generali in tema di atti e provvedimenti del giudice e detta le regole generali in tema di procedura partecipata, ma lascia, poi, alle disposizioni successive la fissazione di regole specifiche che tengano conto delle esigenze correlate ai singoli istituti. Perciò, occorre operare una distinzione tra le procedure partecipate che hanno luogo durante la fase processuale caratterizzata dalla piena pubblicità degli atti e quelle che hanno luogo in corso di indagini, per le quali soltanto si manifestano esigenze di segretezza, di cautela e di snellezza che possono giustificare una limitazione del pieno contraddittorio. Sotto tale profilo

deve essere riconosciuto che i principi costituzionali fissati dagli artt. 111 e 24 Cost. non conoscano identica espansione e attuazione nel corso dell'intera vicenda processuale, risultando evidente e del tutto legittimo che nella fase delle indagini il diritto ad una piena esplicazione delle attività difensive e il diritto al contraddittorio (che la Costituzione, in sintonia con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1955, riferisce in modo chiaro alle regole di formazione della prova in dibattimento e non a quelle di acquisizione dei mezzi di prova) conoscano limitazioni fissate dalla legge a tutela di diversi interessi costituzionalmente rilevanti.

Alla stregua degli evocati parametri interpretativi l'ordinanza impugnata deve ritenersi immune da qualsiasi invalidità derivante dalla violazione del contraddittorio in danno dei ricorrenti, quali titolari di una posizione giuridica solo astrattamente tutelabile rispetto ai beni dell'asse ereditario. La ragione è evidente: solo la presenza di un interesse immediato, derivante dall'avvenuta lesione della disponibilità del bene, e non di un interesse solo eventuale, legittima le persone diverse dall'indagato a interloquire circa l'esistenza dei requisiti applicativi del sequestro preventivo.

3. Le considerazioni sviluppate impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero e di quello delle parti private Rosati Cecilia e Melchior Maurizio, perché privi d'interesse a proporre impugnativa avverso la decisione del Tribunale del riesame per difetto di legittimazione a partecipare al giudizio celebratosi dinanzi ad esso, con conseguente loro condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Rosati Cecilia e Melchior Maurizio, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/01/2018.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Irene Scordamaglia

Il Presidente

Stefano Palla

Stefano Palla

Depositato in Cancelleria

Roma, li 20 FEB. 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale